



COMUNE DI AFRICO
89030 - Provincia di Reggio Calabria
Partita IVA n. 00936740802 - cod. fiscale 81000830802
tel. 0964 / 991109

Prot. 5005 del 18.07.2016

Ordinanza n. 12 del 14.07.2016

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI SINDACO

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2015 di scioglimento del Comune di Africo ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000 e di contestuale nomina della scrivente per la gestione straordinaria dell'Ente;

VISTO il D.P.R. 11 dicembre 2015 di proroga della durata dello scioglimento per la durata di sei mesi

VISTO l'art. 15 della L. n. 225 del 24-02-1992 e ss.mm. che individua il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile;

VISTA la L. n. 353/21-11-2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il Titolo III del D. Lgs. n.139/08-03-2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D.Lgs. n. 152/03-04-2006 recante Norme in materia ambientale;

VISTI gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 2016 "*Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2015. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi conseguenti*";

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

ACCERTATO che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

CHE tale ordinanza avrà valore anche in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

ORDINA

Fino al 30 settembre 2016:

ART. 1

È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Africo:

- Accendere fuochi;
- Usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;
- Fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d'innescio;

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

ART. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 20,00.

ART. 4

I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.



ART. 5

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l'obbligo, durante l'uso, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille.

ART. 6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno osservare una fascia di rispetto, intorno a dette strutture, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

ART. 7

Le aziende-stabilimenti industriali presenti nel territorio del comune, oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

ART. 8

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ART. 9

Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada ss.mm..

Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm., .

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento saranno punite a norma dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).

Sarà inoltre applicata la sanzione accessoria dell'obbligo della pulizia dell'area entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione o notifica del verbale e, in caso di inadempimento, si provvederà di ufficio alla pulizia dei terreni interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del Codice Penale;

RICORDA

CHE ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;

CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco, tel. 115;
- Corpo Forestale dello Stato, tel. 1515;
- Commissariato P.S. di Bovalino, tel 113
- Comando Stazione Carabinieri di Africo, tel. 0964/994705
- Polizia Municipale di Africo tel. 0964/991109.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- Inserita nel sito Istituzionale del Comune di Africo;

La Polizia Municipale e le FF.OO. sono incaricate del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato P.S. di Bovalino, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria, alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Brancaleone o Bova, alla Stazione Carabinieri di Africo, all'Ufficio Tecnico del Comune di Africo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data della pubblicazione .

Africo, 14 luglio 2016

La Commissione Straordinaria

TANCREDI - MICUCCI - LAINO

